

Internazionalizzare l'offerta formativa

I bozza a cura di

Vincenzo Zara¹, Emanuela Stefani², Carla Salvaterra³, Paolo Zanei⁴, Maria Sticchi Damiani⁵

¹Prorettore alla Didattica, Bologna Expert, Università del Salento, ²Direttore CRUI e Fondazione CRUI, ³Bologna Expert, Università di Bologna, ⁴Dirigente Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Università di Trento, ⁵Coordinatore Bologna Experts.

Premessa

I programmi integrati di studio a livello internazionale rivestono un'importanza considerevole nell'ottica della costruzione dello spazio europeo dell'istruzione superiore. Tali percorsi integrati possono essere declinati in molteplici tipologie dal punto di vista dell'erogazione delle attività formative, delle sedi coinvolte, delle modalità di integrazione, ecc., e portano al rilascio di varie tipologie di titoli, tra cui i "titoli congiunti", i "titoli doppi" o i "titoli multipli". Appare di grande interesse la diversa modalità di integrazione che riguarda sia i risultati di apprendimento sia le attività formative. I risultati di apprendimento possono essere definiti *ex novo* congiuntamente dagli atenei che offrono il percorso formativo, ovvero possono risultare da un accostamento e verifica della compatibilità dei risultati definiti dalle singole sedi. In modo analogo, le attività formative possono essere offerte in un'unica sede (anche a rotazione) da docenti dei vari atenei, oppure come attività parallele svolte nelle varie sedi, italiane e straniere, alle quali lo studente può liberamente scegliere di aderire, oppure possono essere previste attività diverse nelle varie sedi ma complementari tra loro al fine di costruire un percorso formativo realmente integrato sulla base delle specificità delle sedi, o ancora possono essere previste attività specifiche delle varie sedi, parallele o meno, che possono combinarsi in maniera opportuna nel curriculum dello studente. È difficile porre dei limiti a queste varie combinazioni ed è importante non confondere il titolo di studio rilasciato con la tipologia di percorso integrato evitando delle semplificazioni terminologiche che potrebbero riflettersi in un appiattimento delle varie iniziative didattico-formative e/o in un dannoso irrigidimento normativo. È quindi importante analizzare l'impatto della normativa vigente (DM 270/04, DDMM 16-03-07, DM 386/07, DD 61/08, DM 17/10, DM 50/10, DM 345/11) sulla progettazione di questi programmi integrati facendo riferimento ai vari tipi di corsi di studio che possono essere istituiti ed attivati.

1) Corsi di studio di Ateneo aventi carattere internazionale ovvero corsi di studio (o curricula interni) progettati ed attivati da una singola università italiana, al fine di attrarre per l'intero ciclo di studi un numero significativo di studenti provenienti da paesi, culture e tradizioni accademiche diverse. Tali corsi di studio devono prevedere:

Risultati di apprendimento rilevanti per un pubblico diversificato;

Consapevolezza da parte dei docenti della diversità di culture presenti (comunicazione interculturale);

Attività didattiche rispondenti alle aspettative di studenti provenienti da contesti di apprendimento diversi da quello italiano (interattività, attenzione individuale, ecc.);

Uso di una lingua veicolare (es. Inglese);

Nel caso di corsi di laurea magistrale, requisiti curriculari formulati in modo adeguato tenendo conto che gli studenti in ingresso nel corso di studio possiedono un titolo straniero;

Nel caso di corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, modalità di verifica delle conoscenze che tengano conto del percorso formativo di studenti provenienti da contesti di apprendimento diversi. Anche la prova ministeriale obbligatoria per gli studenti "in contingente" può prevedere apposite modalità di svolgimento;

Servizi specifici per studenti internazionali (servizi di selezione a distanza e secondo tempistiche utili per pianificare il trasferimento in Italia, tutorato, assistenza nelle pratiche di visto, soggiorno ecc.);

Comunicazione anche amministrativa, nonché produzione di documenti e certificazioni in lingue diverse dall'italiano;

Personale tecnico – amministrativo di supporto in grado di interagire in un contesto internazionale;

Sistemi di controllo della qualità del corso di studio che tengano conto delle prerogative del corso;

Presenza di studenti e di docenti stranieri;

Rilascio del solo titolo italiano; il diploma tuttavia può presentare degli elementi distintivi rispetto ad un diploma rilasciato per i corsi di studio in italiano (ad es l'aggiunta della lingua inglese).

Normativa di riferimento e principali problematiche

Questi corsi di studio, progettati da una singola Università italiana, non presentano particolari problemi nella fase di istituzione (fase RAD) e nella fase di attivazione (fase Pre-Off.F e Off.F). Alcuni problemi potrebbero derivare dalla richiesta di docenti in più (DM 17/10, art. 5, All. B) in relazione alla possibile attivazione di curriculum specifici (2 docenti in più per ogni curriculum successivo al primo). Inoltre, l'eventuale utilizzo di docenti stranieri non può essere impiegato ai fini del calcolo dei requisiti di docenza (DM 17/10, art. 5) in quanto questi corsi di studio sono

istituiti a livello di “ateneo” e non come corsi interateneo internazionali (ordinamento congiunto con più sedi). Inoltre, l’effettiva erogazione delle attività formative (fase Off.F pubblica), date le peculiarità del corso prima elencate, richiede una significativa flessibilità sia dal punto di vista della didattica, sia dal punto di vista amministrativo, al fine di assicurare una corretta e funzionale gestione del percorso formativo.

Può costituire una criticità anche la questione della denominazione, che - secondo le linee guida del CUN - (e solo per i corsi erogati interamente in lingua inglese) può essere riportata in lingua inglese e deve obbligatoriamente prevedere una denominazione alternativa in Italiano. Tale denominazione alternativa (che fa parte dell’ordinamento didattico del corso di studio) allo stato attuale sembra dover essere parte integrante della denominazione che viene inserita nella Off.F pubblica causando una certa confusione nell’informazione fornita agli studenti. E’ necessario trovare una soluzione che renda chiaro il fatto che si tratta di corsi in lingua diversa dall’Italiano ma nello stesso tempo consenta di rispondere alle esigenze del CUN. In realtà, questa criticità esiste anche nei percorsi integrati (spesso in modo ancora più accentuato quando esistono denominazioni ufficiali in più lingue). Un’altra criticità è rappresentata dalla impossibilità di indicare nella banca dati con chiarezza la lingua in cui si tiene il corso/curriculum poiché il sistema prevede solo l’alternativa italiano/inglese. Ad esempio, per i corsi di studio che prevedono un solo curriculum in inglese (o che sono erogati in altra lingua diversa dall’inglese) viene indicata la lingua italiana.

La sezione RAD inoltre non prevede la possibilità di inserire i testi dell’ordinamento in una lingua diversa dall’italiano (se non per la descrizione del corso di studio). Questo implica che RAD e Off.F non possono essere interfacciate con i sistemi di ateneo nei quali sono gestite le informazioni per la presentazione promozionale di questi corsi di studio aventi carattere internazionale, che devono essere presentati agli utenti utilizzando la lingua straniera. In altre parole, se per gli altri corsi di studio l’utilizzo di una seconda lingua oltre l’italiano potrebbe essere suggerita, in questo caso la lingua straniera rappresenta la lingua ufficiale del corso e dovrebbe sempre essere presente in RAD (e di conseguenza in Off.F) accanto alla lingua italiana.

E’ comunque opportuno rimarcare il fatto che spesso si ritiene soddisfatto il requisito dell’internazionalizzazione semplicemente attivando dei corsi di studio in cui le attività formative vengono erogate in lingua inglese. Se questi corsi di studio non rispettano le caratteristiche qualificanti prima elencate e, magari, prevedono un bacino di utenza esclusivamente italiano, non si può parlare di corsi di studio “internazionali” erogati in inglese, ma semplicemente di corsi di studio erogati in inglese. Bisognerebbe riflettere su questi aspetti perché il percorso di internazionalizzazione dell’offerta formativa richiede notevoli sforzi per costruire un contesto di apprendimento realmente internazionale, in cui siano presenti studenti e docenti stranieri. La lingua

inglese è soltanto uno strumento che serve a veicolare la comunicazione ma non può essere ritenuto un fine e non può caratterizzare, senza ulteriori elementi qualificanti, il carattere internazionale di un percorso formativo.

2) Corsi di studio interateneo congiunti ovvero corsi di studio (o curricula congiunti all'interno di un corso di studio) progettati da una università italiana e da una o più università di altri paesi, realizzati in un'unica o in varie sedi e comprendenti un periodo di mobilità di tutti gli studenti (generalmente un semestre o un anno). Essi prevedono:

Accordo formale (convenzione) sottoscritto fra gli atenei che partecipano alla progettazione e alla realizzazione del percorso formativo;

Definizione congiunta dei risultati di apprendimento e delle attività formative da offrire nelle varie sedi (già esistenti o realizzate ad hoc);

Uso delle lingue dei vari paesi o di una lingua veicolare;

Selezione congiunta degli studenti all'atto della immatricolazione;

Rilascio di un titolo congiunto o doppio o multiplo; potendo prevedere anche uno specifico modello di diploma in particolare nei casi di rilascio del titolo congiunto.

Normativa di riferimento e principali problematiche

Questa tipologia di corsi di studio presenta un elevato grado di complessità nella fase di progettazione, essenzialmente dovuta alla vigente normativa. Le disposizioni recenti (DM 17/10 – All. B; nota MIUR n. 7 del 28 gennaio 2011; nota MIUR n. 17 del 16 febbraio 2011; Comunicazione MIUR del 22 luglio 2011 presente in banca-dati) hanno di fatto irrigidito la cornice normativa entro cui sono disciplinati questi percorsi formativi nonostante il DM 270/04 (art. 3, comma 10) concedesse ampia libertà operativa alle sedi intenzionate ad avviare percorsi congiunti con altri Atenei. Esaminiamo dettagliatamente la normativa vigente evidenziando le problematiche:

DM 17/10, All. B, punto 4

“Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza, possono essere considerati anche docenti di ruolo di altro Ateneo, anche straniero, sulla base di convenzioni finalizzate, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 10, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, ad attività didattiche svolte in collaborazione per il rilascio del doppio titolo o dei titoli congiunti, fermo restando che, in tali casi, ciascun docente non può essere conteggiato più di due volte ai fini indicati, una volta nel proprio e una seconda volta nell’altro Ateneo, con peso pari in ognuno a 0,5.”

È quindi possibile utilizzare docenti di Atenei stranieri ai fini della verifica dei requisiti di docenza soltanto per quei corsi di studio interateneo internazionali per i quali apposite convenzioni disciplinano attività didattiche svolte in collaborazione ai fini del rilascio del doppio titolo o dei titoli congiunti. Non è invece consentito utilizzare docenti di altri Atenei, sia italiani che stranieri, al di fuori di tali casi per il soddisfacimento dei requisiti di docenza.

Dalla normativa in questione si evince, comunque, che il principale aspetto preso in considerazione dal MIUR riguarda i requisiti di docenza. In realtà, gli aspetti riguardanti i corsi di studio congiunti sono molteplici perché legati alla complessità e flessibilità dei percorsi formativi. L'aspetto della docenza è solo uno di questi aspetti ma, certamente, non quello principale. Si segnala, ad esempio, la questione dell'accREDITamento: tali percorsi infatti devono essere accREDITati secondo le norme in vigore nei diversi Paesi e ogni aspetto di rigidità (ad esempio, la necessità di cambiamento *in itinere* dei requisiti a causa di cambiamenti di normativa) può determinare la necessità di risottoporre il percorso all'*iter* di accREDITamento nei diversi Paesi (questo non sempre è possibile perché in alcuni Paesi è richiesto di mantenere il percorso invariato per almeno tre anni).

Nota MIUR n. 7 del 28 gennaio 2011, Allegato tecnico, punto 3

Omissis

“Il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto per i predetti corsi deve risultare nella sezione RAD, attraverso l’inserimento del:

- *testo della relativa convenzione, ai fini dell’esame della stessa da parte del CUN;*
- *quadro sintetico della convenzione (che sarà reso disponibile nella Off.F. pubblica), con le seguenti informazioni:*

- *Atenei convenzionati*
- *data della stipula della convenzione*
- *durata della convenzione (in anni accademici)*
- *crediti da erogare da parte di ciascuno degli Atenei convenzionati*
- *sedi di svolgimento della didattica*

Si ricorda che per tali corsi i relativi ordinamenti didattici devono essere presenti nei RAD di tutti gli Atenei che rilasciano il titolo; gli stessi vanno inseriti invece nella sezione Off.F., esclusivamente da un solo Ateneo, il quale cura gli aspetti amministrativi e gestionali delle carriere degli studenti, ivi compreso l’inserimento delle stesse nell’Anagrafe degli studenti. Tale Ateneo provvede alla verifica del possesso dei requisiti necessari (acquisendo la relazione favorevole del proprio Nucleo)^{10, 11}.

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti necessari (e per la successiva pubblicazione nella Off.F. pubblica) vanno, come per il passato, inserite nella Pre-Off.F. le seguenti ulteriori informazioni relative alla docenza impiegata in tali corsi

- *cognome e nome*
- *Ateneo di appartenenza*
- *facoltà di appartenenza*

- qualifica

- settore scientifico disciplinare di appartenenza¹²

Con riferimento alle modalità di verifica del possesso dei requisiti di docenza, si fa presente che ciascun docente (nominativamente indicato) potrà essere conteggiato:

- due volte (una volta nel proprio e una seconda volta nell'altro Ateneo), con peso 0,5;
- oppure, una sola volta con peso 1. In tal caso, il docente verrà interamente sottratto, ai fini della verifica, dal computo della disponibilità della Ateneo/facoltà di afferenza;

per quanto riguarda i corsi finalizzati al rilascio di titoli congiunti o di doppi titoli con Atenei stranieri - attesa l'impossibilità di implementare nella Pre-Off.F lo stesso tipo di verifica utilizzato per i corsi interateneo tra Università italiane - i docenti dei predetti Atenei stranieri (nominativamente indicati) potranno essere conteggiati una sola volta:

- con peso pari a 0,5;
- oppure, con peso pari a 1, sulla base della loro dichiarata disponibilità (da evidenziare nell'Off.F pubblica) ad essere considerati docenti di riferimento per tali corsi per un numero di anni almeno pari alla loro durata normale dei corsi stessi.

¹⁰ Si precisa che nei casi in cui le Università intendano attivare il medesimo ordinamento didattico sia "singolarmente" (c.d. "di Ateneo") che "interateneo", le stesse potranno fare riferimento alla medesima scheda RAD indicando nella stessa che tale ordinamento potrà essere attivato con la predetta duplice modalità. Le stesse Università dovranno procedere nella Off.F. alla duplicazione della scheda RAD inserendo sia il corso attivato "singolarmente" che quello attivato come "interateneo," procedendo alla verifica del possesso dei requisiti necessari distintamente per i due corsi.

¹¹ Si evidenzia altresì che nella sezione Off.F. degli anni passati risultano del tutto impropriamente inseriti come "curricula" percorsi che prevedono il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto. Come sopra detto, tali percorsi vanno invece esplicitati nella Off.F. (e conseguentemente nella Anagrafe nazionale degli studenti) come distinti corsi di studio (benchè omologhi all'eventuale corso attivato dall'Ateneo "singolarmente"), al termine del quale viene rilasciato agli studenti iscritti il relativo titolo accademico (doppio o congiunto). Nel RAD deve naturalmente risultare che tali corsi possono essere attivati sia "singolarmente" che "interateneo". Le Università interessate potranno richiedere al competente Ufficio II della Direzione che la sezione RAD per tali corsi venga coerentemente rettificata.

¹² Nel caso di docenti di Atenei stranieri, indicare soltanto: cognome e nome, Ateneo nel quale gli stessi sono strutturati (con la relativa nazionalità) e settore scientifico disciplinare di impiego."

In sostanza, la nota ministeriale chiarisce quanto riportato nel punto precedente a proposito del DM 17/10, ossia che i corsi di studio che intendono avvalersi di docenti di Atenei stranieri ai fini dei requisiti di docenza devono essere progettati nella sezione RAD come corsi interateneo internazionali inserendo in banca dati la relativa convenzione da sottoporre a valutazione da parte del CUN. Questo, comunque, è uno dei problemi principali: per il MIUR il percorso internazionale che impiega docenti stranieri ai fini dei requisiti di docenza si configura necessariamente come “corso congiunto”, con “ordinamento didattico congiunto”. Si vedrà in seguito che le strategie didattico-formative internazionali, dal punto di vista delle diverse possibili declinazioni, vanno molto al di là dell’ordinamento congiunto e, quindi, del corso di studio congiunto. Permane, inoltre, la limitazione di considerare uno soltanto degli Atenei coinvolti come sede amministrativa responsabile della comunicazione delle carriere degli studenti all’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS), nel caso ad esempio di corso ad ordinamento congiunto realizzato fra più atenei italiani ed uno o più atenei stranieri. Ciò implica anche l’attribuzione di tali studenti alla sola sede amministrativa del corso nella ripartizione delle quote premiali del FFO relative alla didattica.

In particolare, le noticine 10 e 11 complicano ulteriormente la situazione impedendo, di fatto, che possano essere attivati percorsi distinti o curriculum distinti, uno di “Ateneo” ed un altro “interateneo”, all’interno dello stesso corso di studio. Se un Ateneo desiderasse fare ciò, dovrebbe attivare due distinti corsi di studio con la disponibilità, ovviamente, di un numero doppio di docenti. I docenti stranieri potrebbero essere conteggiati soltanto nel corso di studio attivato in modalità interateneo. La grossa limitazione di questa disposizione è dovuta al fatto che gli studenti effettivamente iscritti al percorso formativo interateneo sono in genere in numero ridotto e quindi si potrebbero adattare meglio ad un “curriculum interateneo internazionale”, attivato all’interno di un corso di studio, piuttosto che ad un “corso di studio esclusivamente di tipologia interateneo internazionale”. La possibilità di attivare un “curriculum interateneo internazionale” avrebbe anche maggiore significato dal punto di vista di un utilizzo efficiente e razionale delle risorse strutturali e di docenza in funzione del numero di studenti iscritti. È possibile che il MIUR paventi un utilizzo improprio delle risorse di docenza straniere nei corsi di studio aventi dei curriculum interni internazionali ma questo rischio potrebbe essere sfatato con un’analisi attenta delle attività formative erogate e delle relative coperture da parte del corpo docente.

Nota MIUR n. 17 del 16 febbraio 2011

I predetti percorsi cd. internazionali possono essere distinti essenzialmente in due tipologie: corsi di studio interateneo, che prevedono il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo). In tal

caso, gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei¹ coinvolti, i quali si accordano altresì sulla parte degli insegnamenti che viene attivata da ciascuno;

corsi di studio d'Ateneo, che prevedono il rilascio agli studenti interessati, oltre che del titolo di studio "nazionale", anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri. In tal caso, l'Ateneo italiano istituisce e attiva i corsi di studio singolarmente, provvedendo ad erogare integralmente tutti gli insegnamenti necessari per il conseguimento del titolo di studio. Gli Atenei partecipanti stipulano convenzioni con Atenei stranieri, finalizzate essenzialmente a disciplinare programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio). L'Ateneo italiano, eventualmente, può individuare (ove possibili) specifici curricula per gli studenti coinvolti in tali programmi.

Con riferimento alla possibilità di conteggiare docenti di altri Atenei prevista dal DM 22 settembre 2010, n. 17 (v. allegato B, punto 3), e alle indicazioni operative fornite agli Atenei con la ministeriale n. 7/2011 (v. allegato tecnico, punto 3), si fa pertanto presente che tali punti riguardano esclusivamente i corsi di studio interateneo di cui alla predetta lettera a).

I corsi di studio di cui alla lettera b), invece, in quanto corsi di studio dell'Ateneo, continuano ad essere inseriti come tali nella Banca dati dell'offerta formativa, utilizzando ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza esclusivamente docenti dell'Ateneo stesso, anche con riferimento ad eventuali specifici curricula, destinati agli studenti (del nostro o degli altri Paesi) che partecipano ai programmi di mobilità internazionale, per i quali valgono le stesse regole previste dal DM n. 17/2010 per tutti gli altri curricula.

Attesa peraltro la particolare rilevanza dei predetti percorsi, verranno individuate nella Banca dati dell'offerta formativa apposite modalità operative per la pubblicità degli stessi nella Off.F-pubblica e nella Anagrafe nazionale degli studenti.

¹ *Con un singolo Ateneo che cura la gestione amministrativa del corso.*

Questa nuova nota ministeriale tiene conto della reale complessità dei percorsi internazionali pur riportando, però, la centralità del discorso sulla possibilità di utilizzare, o meno, docenti di altri Atenei ai fini del soddisfacimento dei requisiti di docenza previsti dal DM 17/10. Si riconosce la possibilità che ci siano corsi di studio “di Ateneo” che prevedono programmi di mobilità internazionale (con il rilascio, o meno, di titoli di studio da parte di altri Atenei). Permane, però, la distinzione netta tra corsi di studio congiunti (interateneo) che rilasciano a TUTTI gli studenti titoli di studio congiunti o doppi e corsi di studio di Ateneo che, eventualmente, possono includere dei percorsi orientati alla mobilità internazionale. La distinzione non è solo di tipo amministrativo

(diverse modalità di istituzione del corso di studio nella sezione RAD della banca dati ministeriale) ma anche di tipo “strutturale” (solo nella prima tipologia di corso vi può essere una “contaminazione ufficiale” tra sedi e docenti italiani e stranieri, mentre nella seconda tutte le attività formative devono essere previste ed erogate dall’Ateneo italiano). Si nota, comunque, un’apertura nei corsi di studio di “Ateneo” circa la possibilità di pubblicizzare opportunamente le iniziative di mobilità internazionale.

Comunicazione MIUR del 22 luglio 2011 presente in banca-dati

E' possibile indicare i corsi con programmi di mobilità internazionale (nota Miur n. 17 del 16.02.2011) dal link 'Corsi con programmi di mobilità internazionale'. Per tali corsi possono essere indicati gli atenei con i quali è attivo il programma con apposito link accessibile all'interno del singolo corso. I corsi selezionati saranno evidenziati nell'offerta formativa pubblica con la dicitura 'corso con programmi di mobilità internazionale'.

Questa comunicazione ha lo scopo di rendere operativo quanto “promesso” dalla nota MIUR n. 17 del 16 febbraio 2011. In sostanza, i corsi di studio di Ateneo che prevedono specifici programmi di mobilità internazionale sono opportunamente evidenziati in Off.F pubblica indicando anche gli Atenei con i quali è operativo il programma di scambio internazionale. Tutto ciò è naturalmente importante per gli studenti ai fini della trasparenza nella scelta del percorso formativo universitario, ma non risolve le problematiche strutturali dei percorsi internazionali. Inoltre non esplicita le condizioni alle quali i corsi di studio possono essere caratterizzati da questa 'etichetta': virtualmente, infatti, tutti i corsi di studio dovrebbero prevedere la mobilità. Forse si potrebbe limitare questa 'etichetta' ai corsi di studio in cui la mobilità è finalizzata a prevedere anche il rilascio del titolo agli studenti che effettuano il percorso di mobilità 'strutturata'.

3) Corsi di studio di Ateneo caratterizzati da convenzioni per percorsi di mobilità strutturata per il rilascio di titoli doppi (siano essi simultanei, consecutivi, indipendenti o mutuamente legati) o

anche – più raramente - di titoli congiunti. Essi sono caratterizzati dai seguenti elementi:

Accordo formale (convenzione) sottoscritto fra gli atenei che offrono il percorso formativo agli studenti;

Il corso è completamente attivato in ogni Ateneo e i partner hanno identificato percorsi integrati di apprendimento basati su schemi di mobilità per quegli studenti che desiderano ottenere anche il titolo dell'altro ateneo;

Presenza di studenti che frequentano il corso di studio e che conseguono solo il titolo italiano in quanto non è necessario che tutti gli studenti iscritti al corso di studio partecipino a detta mobilità;

Il percorso integrato si basa sulla comparazione dei risultati di apprendimento previsti dai curricula attivati in ciascuna sede partner, sulla possibile complementarietà delle competenze acquisite e su schemi di mobilità che compensino le differenze tra i diversi curricula (in alcuni casi anche con estensione della durata del percorso integrato complessivo);

Previsione, di norma, del principio di reciprocità per quanto riguarda i servizi offerti agli studenti, anche al fine di prevedere l'esenzione reciproca dalle tasse di iscrizione (ogni studente paga le tasse unicamente presso l'ateneo nel quale ha avviato la carriera);

I curricula offerti possono prevedere altre caratteristiche di internazionalizzazione, per esempio la mobilità di docenti fra le sedi partner;

Gli studenti iscritti che parteciperanno ai percorsi di mobilità sono opportunamente selezionati;

Tali convenzioni vanno distinte in modo chiaro da quelle al punto b).

Normativa di riferimento, problematiche e possibili soluzioni

La normativa di riferimento per questa tipologia di corsi di studio è la stessa riportata per il punto precedente. Per il MIUR, questi corsi di studio rientrerebbero nella tipologia dei “corsi di studio di Ateneo” caratterizzati da mobilità internazionale strutturata, anche se le varianti organizzative e funzionali di questi percorsi sono ben più ampie. Si può affermare che questi ultimi corsi di studio hanno, almeno potenzialmente, la complessità più elevata perché integrano in vario modo attività formative differenti acquisibili in più percorsi, italiani e stranieri, al fine di permettere il raggiungimento di livelli di conoscenze, abilità e competenze mutualmente riconosciute. Di conseguenza, per essi diventa ancora più difficile il rispetto della rigidità del sistema regolamentare e delle banche dati ministeriali che penalizzano significativamente le varie possibilità formative.

La tracciabilità della mobilità nelle carriere degli studenti coinvolti nelle attività formative dei corsi di studio caratterizzati da convenzioni per percorsi di mobilità strutturata e/o dei corsi di studio congiunti

Relativamente alle informazioni sulle attività formative sostenute dallo studente in un periodo di mobilità all'estero, l'ANS si limita alla sola registrazione del superamento dell'esame all'estero, tramite l'indicazione dell'avvenuto superamento presso "istituzione straniera".

Al fine di rendere più completa l'informazione in ANS sul periodo di mobilità degli studenti si potrebbe estendere lo schema ANS aggiungendo le seguenti informazioni:

- ✓ indicazione del programma di scambio o del progetto di mobilità (esempio LLP-Erasmus, Erasmus Mundus, ecc...);
- ✓ indicazione del periodo di mobilità dello studente mediante la registrazione delle date di inizio e fine mobilità e la codifica strutturata dell'Ateneo straniero (o anche più Atenei) nel quale vengono acquisiti i CFU (anche definendo le codifiche da adottare in particolare per le istituzioni straniere);
- ✓ nei casi di mobilità strutturata all'interno di corsi di studio, registrazione oltre che delle attività formative superate in mobilità, anche delle attività formative che sono state "sostituite" con le attività formative superate all'estero.

Gli studenti in mobilità in ingresso "per CFU" non sono invece in alcun modo tracciati dall'ANS. Si potrebbero introdurre gli studenti "in mobilità per CFU incoming" nello schema ANS registrandoli nell'a.a. di ingresso in Ateneo e comunicando di conseguenza le relative attività formative superate.

Va infine ricordato che la mobilità di studenti stranieri che si iscrivono a singole attività formative (iscrizione corsi singoli per studenti stranieri e studenti in contingente) non viene in alcun modo registrata in ANS. Al fine di garantire la tracciabilità di tutti gli studenti che acquisiscono CFU in mobilità (che sia mobilità per titoli o mobilità per CFU) sarebbe auspicabile che anche queste tipologie di iscrizioni ad attività formative erogate dagli atenei venissero registrate in ANS.

Considerazioni generali e possibili soluzioni alle problematiche

La normativa più recente riguardante l'attivazione dei corsi di studio (DM 17/10 "Requisiti necessari dei corsi di studio" e successive note ministeriali) irrigidisce la cornice entro cui devono essere disciplinati i vari percorsi formativi. La ragione di ciò va ricercata nella politica perseguita dal Ministero negli anni recenti mirante alla razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa. Infatti, negli ultimi anni, a partire dalla riprogettazione degli ordinamenti didattici ai sensi del DM 270/04 (dall'anno accademico 2008/09 fino ai giorni nostri), si è avuta una significativa riduzione del numero dei corsi di studio e dei curriculum attivati all'interno degli stessi. Sicuramente l'obiettivo della razionalizzazione è stato raggiunto, mentre non è dato sapere se a questa razionalizzazione sia corrisposta una maggiore qualificazione dei nuovi percorsi formativi. Inoltre, sempre negli ultimi anni, il MIUR ha reso pienamente operativa l'Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS) nella quale vengono dettagliatamente registrati tutti gli eventi di carriera degli studenti. In particolare, assume rilievo la nota MIUR n. 253 del 9-12-09 che, tra l'altro, recita:

“A tale riguardo, si ritiene necessario fin d'ora evidenziare che le informazioni trasmesse all'Anagrafe nazionale degli studenti devono essere coerenti con quelle inserite nella Banca dati dell'offerta formativa; in particolare, non possono essere inseriti nell'Anagrafe (per gli studenti iscritti a corsi di studio nelle classi definite in attuazione del DM 22 ottobre 2004, n. 270) esami o valutazioni di profitto relativi ad attività che non sono presenti nella Banca dati dell'offerta formativa.”

Il MIUR sostanzialmente prefigura una situazione nella quale tutti gli esami sostenuti dagli studenti corrispondano fedelmente alle attività formative (insegnamenti) inserite dagli Atenei nella Banca dati dell'Offerta formativa pubblica. Ciò è ovviamente in accordo con la strutturazione di percorsi rigidamente predeterminati, con limitati gradi di libertà da parte degli studenti. Mentre questa situazione può avere un senso nel caso della maggior parte degli studenti (anche se con alcune riserve riguardanti, ad esempio, i passaggi di corso, i trasferimenti, i piani di studio individuali, ecc.), essa rappresenta un vero e proprio ostacolo nel caso dei percorsi internazionali, soprattutto per quelli in cui vi è mobilità strutturata ed è quindi richiesta una significativa integrazione di percorsi diversi attivati in più sedi. A questo proposito, apparirebbe appropriata la creazione in ANS di una tipologia a parte definibile come “Studenti in mobilità internazionale (in entrata e in uscita)”.

E' comunque opportuno rimarcare il concetto della flessibilità nella progettazione ed erogazione delle attività formative di questi corsi di studio. E' perfettamente legittimo il controllo esercitato da parte del MIUR per evitare una incontrollata proliferazione delle attività formative ma tale controllo non deve limitare lo sviluppo e il consolidamento di iniziative internazionali di

elevata valenza didattico-formativa e perfettamente coerenti con la costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore.

Cosa proporre, quindi, dal punto di vista prettamente operativo al fine di superare queste criticità?

Anzitutto, i percorsi internazionali, a qualunque tipologia di quelle sopra richiamate appartengano, dovrebbero avere un “percorso preferenziale” dal punto di vista normativo in modo da permettere quella flessibilità organizzativa e funzionale più volte menzionata. Ciò non si configura assolutamente con la possibilità di attivare delle “scappatoie” che permettano alle sedi, più o meno consapevolmente, l'elusione di norme miranti ad una reale sostenibilità e qualificazione dell'offerta formativa. Si configura, piuttosto, con una “specificità delle norme” che incentivino, piuttosto che ostacolare, la costruzione di questi percorsi internazionali.

Una possibilità più innovativa e drastica (**modello del polmone ampio e distensibile e della valutazione fine dei risultati ottenuti**) consisterebbe nel prevedere un quadro normativo per l'istituzione ed attivazione dei corsi di studio internazionali abbastanza snello e con pochissimi vincoli. A tal fine, dovrebbero essere radicalmente rivisti gran parte dei requisiti previsti dal DM 17/10, in particolare quelli di docenza permettendo sempre la possibilità dell'utilizzo dei docenti stranieri (art. 5), quelli riguardanti le regole dimensionali relative agli studenti (art. 6) e, soprattutto, i requisiti organizzativi (art. 9) con particolare riguardo ai limiti alla diversificazione dei percorsi formativi e ai limiti alla parcellizzazione delle attività formative. Inoltre, dovrebbero essere rese flessibili anche le banche-dati ministeriali che in concorso con la normativa vigente contribuiscono ad irrigidire la cornice normativa. In sostanza, si tratterebbe di ragionare soprattutto in termini di “**ordinamento didattico**” con tutti i gradi di libertà che esso consente (ambiti disciplinari con intervalli di CFU loro assegnati, attenzione vera ai risultati di apprendimento piuttosto che al percorso seguito per il loro raggiungimento, reali competenze, oltre che conoscenze ed abilità, acquisite dallo studente, ecc.). Nel nuovo “meccanismo di istituzione ed attivazione” riguardante i percorsi internazionali dovrebbero essere previsti solo pochi vincoli irrinunciabili in termini di risorse strutturali ed umane lasciando ampia libertà alle sedi nella progettazione ed erogazione delle attività formative. Per garantire la qualità di ciò che viene effettivamente erogato dovrebbe essere però previsto un severo sistema di valutazione ex post dei risultati raggiunti, sia in termini di efficienza, sia, soprattutto, in termini di efficacia. Trattandosi di un numero di corsi abbastanza ridotto rispetto al totale dei corsi di studio attivati in Italia, non dovrebbe essere difficile avviare queste iniziative che consisterebbero, essenzialmente, in una sorta di snello accreditamento ex ante seguito da una severa valutazione ex post. In fase di avvio, questo nuovo modello dovrebbe essere riservato soltanto ai corsi di studio interateneo internazionali con rilascio di titolo congiunto e ai

corsi di studio che prevedono mobilità strutturata di studenti con rilascio di titoli doppi o multipli, anche se questo accade in un solo curriculum interno al corso di studio. In una fase successiva, questo nuovo meccanismo potrebbe essere esteso anche ad altri corsi di studio aventi carattere internazionale (per esempio, la prima tipologia descritta in questo documento) e se esso dovesse risultare funzionale anche agli obiettivi di miglioramento della qualità della didattica, potrebbe progressivamente essere applicato anche ai corsi di studio nazionali. Infine, parrebbe opportuno ragionare anche sulla possibilità che almeno per i percorsi interateneo che prevedono una mobilità di tutti gli studenti, l'eventuale presenza di un accreditamento da parte di un'agenzia di Assicurazione della Qualità (QA) iscritta al registro Europeo rappresenti una garanzia sostitutiva della severa verifica *ex post*.

Un'altra possibilità, meno drastica rispetto alla precedente (**modello del polmone rigido e meno elastico**), potrebbe consistere nel mantenere comunque un elevato livello di controllo *ex ante* da parte del Ministero (oltre che da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo), ma con una strategia differente rispetto a quella attuale. Piuttosto che ingabbiare l'offerta formativa nelle classiche banche dati ministeriali che presentano i ben noti vincoli di rigidità, si potrebbe ipotizzare un iter diverso, più flessibile e maggiormente orientato alla "contaminazione dei percorsi formativi". Il controllo *ex ante* da parte del MIUR sarebbe mantenuto mediante un'analisi fine dei **regolamenti didattici dei corsi studio**, che, così come previsto dal DM 386/07 e come raccomandato dal CUN e dal CNSU, rappresentano il principale strumento in cui vengono esplicitate in maniera trasparente per gli studenti le caratteristiche strutturali e funzionali dei percorsi formativi. Sarebbe inoltre auspicabile che la sezione Off.F pubblica della banca dati MIUR facesse riferimento esplicito al regolamento didattico del corso di studio che rappresenterebbe il principale documento esplicativo del corso di studio. In altri termini, le sedi sarebbero a) vincolate ad esplicitare chiaramente ciò che intendono attivare in termini di insegnamenti per una o più coorti di studenti che iniziano il loro iter formativo in un determinato anno accademico, b) formulando anche un piano di sostenibilità in termini di risorse e strutture. Il regolamento didattico del corso di studio dovrebbe però includere non dei percorsi rigidi, ma tutte le attività formative erogabili da parte della struttura didattica proponente, incluse quelle attivate congiuntamente con altre sedi, garantendo una copertura qualitativamente valida di TUTTE le attività formative. Lo studente, sfruttando il panel complessivo di attività formative offerte, provvederebbe alla costruzione del "proprio percorso formativo" rispondente, comunque, agli obiettivi specifici del corso di studio. Il regolamento didattico del corso di studio dovrebbe essere esaminato ed autorizzato *ex ante* sia da parte del NVA, sia da parte del MIUR. In sostanza, molte meno barriere dal punto di vista delle banche dati ma più rigore nella predisposizione del regolamento didattico del corso di studio. Si

potrebbe anche pensare ad un “modello di regolamento didattico del corso di studio” che dovrebbe rappresentare uno strumento per assicurare funzionalità, trasparenza, efficacia e sostenibilità al percorso internazionale piuttosto che una mera enunciazione formale di intenti come spesso accade oggi.

In effetti, bisogna anche riconoscere che questa seconda possibilità non sarebbe scevra da inconvenienti se sia a livello locale, sia a livello ministeriale non venisse gestita con sufficiente “maturità”. A livello locale, infatti, bisognerebbe fare il massimo sforzo per definire in tempi ragionevoli, e senza eccessive variazioni nel corso del tempo, il regolamento didattico del corso di studio valido per una singola coorte di studenti. A livello ministeriale, poi, bisognerebbe evitare di “sfruttare” questa nuova possibilità per ingabbiare ulteriormente, a livello post-banca dati, i percorsi formativi degli studenti. Sarebbe piuttosto auspicabile un confronto virtuoso tra Università e Ministero per esplorare i margini di realizzabilità di questa seconda proposta.

Naturalmente, potrebbero essere escogitate anche possibilità miste tra quelle prima menzionate avendo però ben chiaro l’obiettivo fondamentale che le norme devono sì permettere che tutto avvenga nei limiti della legge senza però ostacolare comportamenti virtuosi da parte degli Atenei. Parimenti importante è la flessibilità degli organi accademici a livello locale in modo da favorire, e non ostacolare come talvolta accade, questo tipo di iniziative che rappresentano ai sensi del recente DM 50/10 (linee di indirizzo MIUR programmazione 2010-2012) obiettivo strategico per le Università italiane nell’ambito dell’internazionalizzazione. La citata flessibilità delle sedi non deve consistere soltanto in una maggiore dinamicità dal punto di vista amministrativo, ma deve comportare una modifica degli atteggiamenti cogliendo le nuove opportunità nel verso giusto, ossia costruendo percorsi internazionali realmente competitivi, e non sfruttando la maggiore libertà per il perseguimento di vecchie logiche accademiche. In sostanza, è richiesto uno sforzo congiunto, sia da parte del MIUR, sia da parte dell’accademia, per consolidare e sperabilmente sviluppare il numero dei percorsi formativi internazionali evitando il ricorso alle attuali alchimie progettuali ed amministrative che, soprattutto nell’ultimo periodo, sono divenute realmente insostenibili.